



Deliberazione Giunta Regionale n. 567 del 13/12/2013

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2002 N. 7, ART. 47, COMMA 3.
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA DEL
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA N. 551/2012 A FAVORE DEL SIG. TOMEO
NICOLA - AVV. GIUSEPPE VERTULLO.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. la L.R. 30 Aprile 2002 n. 7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania, rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- b. l'art. 47, comma 3, della L.R. 30 Aprile 2002 n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosca la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- c. la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione debba essere espressamente riferita in sede di rendicontazione;

PRESO ATTO che:

- a. il Consiglio Regionale con legge regionale n. 6 del 6 maggio 2013 ha approvato il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2013;
- b. la Giunta Regionale con delibera n. 170 del 3 giugno 2013 ha approvato il Bilancio Gestionale per l'esercizio finanziario 2013, pubblicato sul B.U.R.C. n. 34 del 21 giugno 2013;

RILEVATO che:

- a. con delibera di G.R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- b. l'art. 1 comma 12 lett. h della L.R. 6 maggio 2013 n. 5, di modifica del comma 5 dell'art. 47 della L.R. 30 Aprile 2002 n. 7, ha previsto che le proposte della Giunta regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale per le determinazioni di competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;

TENUTO CONTO che gli atti amministrativi di liquidazione relativi alle fattispecie succitate devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3, della L.R. 7/2002 e sue s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- a. l'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 0849726 del 19.11.2012, ha trasmesso la sentenza del del Tribunale di Vallo della Lucania n. 551/12;
- b. la sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva;
- c. bisogna provvedere agli adempimenti consequenziali;

VISTA la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 551/12 con la quale il Giudice istruttore, dott. Antonio Santoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a. accertata la responsabilità della Regione Campania per i danni subiti da Tomeo Nicola per il sinistro oggetto di causa, condanna la Regione Campania a pagare a Tomeo Nicola, a titolo di risarcimento dei danni predetti la somma di € 8.000,00=, oltre interessi e rivalutazione come parte motiva;
- b. condanna la Regione Campania a rimborsare le spese processuali sostenute dall'attore che liquida in complessivi € 1.600,00 di cui € 170,00 per spese, € 530,00 per diritti ed € 900,00 per onorari, oltre rimborso iva e cpa come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;

DATO ATTO che:

- a. in esecuzione della sentenza n. 551/2012 del Tribunale di Vallo della Lucania occorre provvedere a quanto deciso in sentenza;
- b. il debito complessivo ammonta a **€ 12.379,04=** di cui € 8.000,00 per sorta capitale ed € 1.762,40 per rivalutazione ed interessi legali, euro 370 spese di registrazione e di cui € 2.246,64= per

spese legali (diritti ed onorari € 1.430,00, anticipazioni € 170,00, spese generali € 178,75, cpa € 64,35, iva € 368,08, diritti e spese di notifica € 35,46);

- c. la spesa complessiva di **€ 12.379,04=**, non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascrivere tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità, ai sensi dell'art. 47, comma 3 e 4 della L.R. n. 7/02, è riconosciuta quale obbligazione sorta a seguito di sentenza;
- d. il debito fuori bilancio in questione di **€ 12.379,04=**, derivante dalla predetta sentenza, è certo liquido ed esigibile;
- e. la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 16 lett. d della L.R. 6 maggio 2013 n. 6, è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra le dotazioni finanziarie dei programmi appartenenti a Missioni diverse limitatamente per il pagamento dei debiti fuori bilancio;

RITENUTO

- a. di richiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità del "debito fuori bilancio" determinato nella misura di **€ 12.379,04=** ai sensi dell'art. 47 comma 3 L.R. 7/02 e della D.G.R. 1731 del 30/10/2006 pubblicata sul BURC del 20/11/2006;
- b. che a tanto si possa provvedere, dotando il capitolo di spesa 580 Missione 16 Programma 1 Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. 7/2002 di competenza del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali", all'uopo istituito, della somma di **€ 12.379,04=** e prelevando una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 Missione 20 Programma 3 Titolo 1 rientrante nelle competenze operative del Dipartimento delle Risorse finanziarie, umane e strumentali – Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ed avente sufficiente disponibilità;
- c. di demandare al Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia del Dipartimento 52 - Direzione 06 il conseguente atto di impegno della predetta somma di **€ 12.379,04=** da assumersi sul capitolo 580 all'uopo istituito, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

VISTI

- a. l'art. 47, comma 3, della L.R. 30 Aprile 2002 n. 7 modificato dall'art. 1, comma 12, lett. h) della L.R. 6 maggio 2013 n. 5;
- b. la nota dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario prot. n. 877417 del 25/10/2006;
- c. la DGR n. 1731/2006;
- d. la L.R. 6 maggio 2013 n. 6 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2013;
- e. la DGR n. 170 del 3 giugno 2013 di approvazione del Bilancio Gestionale per l'esercizio finanziario 2013/14/15;

PROPONGONO e la Giunta in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1. di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002 n. 7, così come modificato dall'art. 1, comma 12, lett. h) della L.R. 6 maggio 2013 n. 5, la somma complessiva di **€ 12.379,04=** appartenenti alla categoria dei debiti fuori bilancio avanzati dal sig. Tomeo Nicola, così come specificato nelle allegate schede di rilevazione di partita debitoria;
- 2. di prendere atto che la somma totale di **€ 12.379,04=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo, a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare fino al soddisfo e di eventuali altre voci che al momento non sono quantificabili;
- 3. di allegare schede di rilevazione di partita debitoria che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1 comma 16 lett. d della L.R. 6 maggio 2013 n. 6, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario, afferente le dotazioni finanziarie dei programmi appartenenti a Missioni diverse limitatamente per il pagamento dei debiti fuori bilancio, come di seguito riportati:

- capitolo di spesa 124, denominato "Pagamento debiti fuori bilancio", riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa per €12.379,04=, di seguito classificato:

capitolo	Miss	Prog.	TIT DPCM
124	20	3	1

- capitolo di spesa 580, denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art 47 della L.R. 7/2002 di competenza del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali", incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 12.379,04=, di seguito classificato:

capitolo	Miss	Prog.	TIT DPCM
580	16	1	1

5. di demandare al Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia del Dipartimento 52 - Direzione 06 il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 12.379,04= da assumersi sul capitolo 580, istituito con delibera di G.R. 1078 del 22.06.07, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
6. di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica dell'Avvocatura Regionale, in ordine alla notifica di atti di precetto e/o procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
al Consiglio Regionale della Campania; al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali; al Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali; alle Direzioni Generali per le Risorse Finanziarie e per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; all'Avvocatura Regionale per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'Autorità Giudiziaria; alla Sezione Giurisdizionale competente della Corte dei Conti; alla Tesoreria Regionale e all'UDCP - Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale - BURC per la relativa pubblicazione.

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 1 – DEL 21.11.2013

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Tomeo Nicola**, nato a Campora (SA) il 28.01.1962 ed ivi residente in Via del Genio n. 53 - C.F. TMONCL62A28B555H.

Oggetto della Spesa: Riconoscimento della spesa di € 10.132,40= derivante da sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 551/12

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 551/12

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con atto di citazione il sig. Tomeo Nicola conveniva in giudizio presso il Tribunale di Vallo della Lucania la Regione Campania, ai fini dell'ottenimento del risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura a seguito dell'impatto con un cinghiale. Il Giudice si pronuncia dichiarando la responsabilità esclusiva della Regione Campania.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza del Tribunale Vallo della Lucania n. 551/12

Sorta	€ 8.000,00
Interessi + Rivalutazione	€ 1.762,40
Spese di registrazione	€ 370,00
Totale debito*	€ 10.132,40

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: esecuzione di sentenza;
- b) che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di € 10.132,40 rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 10.132,40=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 551/2012.

**Il Dirigente ad interim
Dr. Antonio Carotenuto**

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 2 - DEL 21.11.2013

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Avv. Giuseppe Vertullo**, nato a Salerno il 18/01/70 e residente alla Via G. Murat n. 38/5 - 84078 Vallo della Lucania - C.F. VRTGPP70A18H703E.

Oggetto della Spesa: Riconoscimento della spesa di € 2.246,64= derivante da sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 551/2012.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 551/12.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con atto di citazione il sig. Tomeo Nicola conveniva in giudizio presso il Tribunale di Vallo della Lucania la Regione Campania, ai fini dell'ottenimento del risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura a seguito dell'impatto con un cinghiale. Il Giudice si pronuncia dichiarando la responsabilità esclusiva della Regione Campania.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 551/12.

Diritti ed Onorari	€ 1.430,00
Anticipazioni	€ 170,00
Spese generali	€ 178,75
Cnap	€ 64,35
Iva 22%	€ 368,08
Diritti e spese notifica	€ 35,46
Totale debito*	€ 2.246,64

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: esecuzione di sentenza;
- b) che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di € 2.246,64 rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 2.246,64=

Allega la seguente documentazione:
Sentenza del Tribunale di Valle della Lucania n. 551/2012.

**Il Dirigente ad interim
Dr. Antonio Carotenuto**

REGIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.C. 01 SETTORI 01
23 LUG 2012
UFFICIO SMISTAMENTO E RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Tribunale, in persona del giudice istruttore, dott. Antonino Santoro, ha pronunciato
la seguente

Sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 532/2009 R.G., avente ad oggetto
domanda di risarcimento del danno, vertente

tra

Tomeo Nicola, rapp.to e difeso dall'avv. G. Vertullo, in virtù di mandato a margine
dell'atto di citazione, elett.te dom.ta presso il suo studio in Vallo della Lucania, via G.
Murat 38/5

attore

e

Regione Campania, in persona del Presidente e legale rappresentante p.r., rappresentata
e difesa dall'avv. Paolo Citra, giusta procura generale ad lites per notaio Cimmino del
17/09/02, dom.ta presso l'Ufficio Avvocatura in Salerno, al Corso Garibaldi 33

convenuto

Conclusioni:

all'udienza del 14.3.2012 i difensori delle parti hanno concluso come da verbale.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

24/03/2012

55/09

Con atto di citazione ritualmente notificato, Tomeo Nicola conveniva dinanzi a questo Tribunale la Regione Campania esponendo che in data 23.12.2007 verso le ore 1.30, mentre percorreva a bordo della sua autovettura Volkswagen Passat tg. CP957YB la S.P. in direzione Vallo della Lucania/Laurino, giunto fuori dall'abitato di Campora, per evitare l'impatto con un cinghiale che attraversava improvvisamente la strada, rovinava contro un muro; che la vettura riportava, a seguito della collisione, danni per euro 6.500, come da fattura depositata; ciò premesso, chiedeva il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'accaduto, con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore per dichiarato anticipo.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Regione Campania, eccependo la nullità della citazione, la carenza di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese.

Nell'ambito del giudizio, si procedeva all'espletamento della prova testimoniale e all'udienza del 14.3.2012, sulle conclusioni rese dalle parti, questo Giudicante, medio tempore divenuto assegnatario della vertenza, rimetteva la causa in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c..

Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di nullità della citazione, contenendo la medesima gli elementi di cui all'art. 163 c. 4 c.p.c., segnatamente la descrizione del fatto e del luogo in cui si è verificato il sinistro.

Non rileva, invece, l'individuazione dell'Ente gestore del tratto stradale, atteso che l'attore si duole della mancata predisposizione di misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrecasse danni a persone o a cose nel tratto di strada in cui si è verificato il sinistro e cioè della omissione di una condotta che la legge impone alla Regione.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma terzo) e affida alle medesime (cui la legge n. 142 del 1990, nel definire i rapporti tra Regioni Province e

Comuni, ha attribuito la qualifica di ente di programmazione e di coordinamento) i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Provincie le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse delegate ai sensi della legge n. 142 del 1990 (art. 9, comma primo). Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 cod. civ. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme (Cass. n. 13907 del 24/09/2002; Cass. n. 8953 del 07/04/2008; Cass., n. 4202 del 21/02/2011).

In una fattispecie del tutto simile a quella oggetto di causa, la Suprema Corte (Cass. n. 467 del 13/01/2009; conforme anche Cass. n. 21282/2007) ha affermato che dei danni cagionati dalla fauna selvatica a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, risponde il proprietario della fauna, ovvero lo Stato e, per delega di questo, la Regione, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., dato che la legge n. 394 del 1991 disciplina i danni "non altrimenti risarcibili" arrecati dalla fauna selvatica e dalla attività venatoria alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni agricoli e a pascolo. Pertanto, qualora si proponga azione di responsabilità per colpa, legittimata passiva rispetto a tale pretesa è la Regione mentre, per i danni "non altrimenti risarcibili", e quindi per la domanda di indennizzo di cui all'art. 26 della legge n. 157 del 1992, occorre far riferimento alle leggi regionali relative alla costituzione del fondo pecuniario e ai soggetti tenuti ad erogare l'indennizzo. (Fattispecie relativa ai danni ad un'autovettura causati da un cinghiale che stava attraversando una strada provinciale all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga).

Priva di pregio è, pertanto, anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Regione Campania.

Ciò posto, la domanda è fondata.

Come detto, il Tomco imputa, in sostanza, alla Regione di non aver predisposto misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrecasse danni a persone o a cose nel tratto di strada in cui si è verificato il sinistro.

L'attore ha correttamente chiesto il risarcimento del danno subito dalla vettura a causa della manovra per evitare il cinghiale ai sensi dell'art. 2043 c.c.; è, infatti, inapplicabile alla P.A. la previsione di cui all'art. 2052 c.c. non potendosi configurare una "disponibilità materiale" e un "controllo" di quest'ultima sulla fauna selvatica (cfr. da ultimo Cass. n. 27673 del 21/11/2008).

Così inquadrata la questione, non è possibile far discendere dai detti poteri di gestione, tutela e controllo della fauna selvatica una sorta di responsabilità automatica dell'Ente ogni volta che si verifichi un qualsiasi incidente con coinvolgimento della fauna selvatica.

Invece la relativa verifica deve incentrarsi sulla considerazione che la responsabilità della Regione è configurabile solo ex art. 2043 c.c., con le note implicazioni circa l'onere probatorio: secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7080 del 28/03/2006), non possono essere pretese dall'Ente pubblico la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi indipendentemente dalle loro peculiarità concrete e, pertanto, è onere di chi agisce dimostrare che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti tali da allertare le autorità preposte.

Ebbene, il teste Morrone Antonio, indifferente, ha sostanzialmente confermato i fatti per cui è causa, cui ha assistito in quanto viaggiava quale terzo trasportato sulla vettura del Tomeo.

Più in dettaglio, egli ha confermato le circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il sinistro e ha riferito che l'attore, per evitare il cinghiale balzato all'improvviso sulla carreggiata (da sinistra verso destra), è andato a sbattere, con la propria autovettura, contro il muretto posto al margine destro della strada.

Il teste ha, inoltre, dichiarato che il tratto di strada in questione non è ben illuminato, non vi è segnaletica in relazione alla presenza di animali selvatici né vi sono sistemi di recinzione o di altro tipo comunque diretti a impedire alla fauna selvatica l'attraversamento della strada.

A detta del teste, la zona, tra l'altro, si segnala per la massiccia presenza di animali



atici, che hanno causato già altri incidenti e che è capitato che un cinghiale è stato avvistato di notte nella piazza del borgo; trattandosi di un paese sito nel Parco Nazionale del Cilento la circostanza non è inverosimile.

Il Morrone ha, infine, dichiarato che la vettura ha subito danni alla parte anteriore destra e alla parte meccanica, mentre i viaggiatori non hanno subito alcuna lesione.

Ad avviso del Tribunale, non vi sono elementi che inducano a ritenere che il teste (conoscente del Tomeo e suo concittadino) non sia attendibile, non essendo emerse contraddizioni né esitazioni nella deposizione.

Né la Regione ha fornito alcuna prova contraria in relazione a eventuali misure adottate per evitare che la fauna selvatica provochi danni alla popolazione.

Pertanto, l'attore ha dato prova del fatto illecito, della colpa della P.A. per non aver adottato misure atte a prevenire ed evitare il danno pur trattandosi di una zona caratterizzata dalla massiccia presenza di animali selvatici, del danno ingiusto nonché del nesso di causalità (è evidente che se la Regione avesse predisposto delle idonee recinzioni nell'area interessata, l'animale non avrebbe potuto attraversare la strada in quel tratto).

Quanto ai danni subiti, vi è in atti la fattura n. 328/2008 relativa alle riparazioni effettuate all'autovettura del Tomeo per un importo di euro 6.500.

Tali riparazioni sono state confermate dal teste Di Sevo Carmine, che le ha effettuate e che ha riconosciuto la fattura sopra indicata; esse sono con tutta probabilità conseguenti ai danni subiti in seguito al sinistro per cui è causa anche perché la data di ordinazione è di poco successiva al sinistro stesso (25.3.2008).

La Regione, inoltre, non ha specificamente contestato la fattura o l'entità dei danni.

L'importo appare congruo in relazione all'entità dei danni subiti.

Va poi riconosciuto al Tomeo sia il danno da sosta tecnica (liquidabile anche equitativamente: Cass. n. 23916 del 09/11/2006) nonché il danno da deprezzamento commerciale della vettura a cagione del sinistro subito.

Si può condividere, in base a una valutazione equitativa, la richiesta di parte attrice (pari ad euro 1.500) per entrambi tali danni, tenuto conto del tipo di autovettura

(Volkswagen Passat) e dell'anno di immatricolazione (4.8.2004).

Da ultimo, quanto al danno per ritardato pagamento, occorre sottolineare che su tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento - trattandosi di debiti di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra con riferimento all'epoca del sinistro - sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente e la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, a partire dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza; da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulle somme liquidate all'attualità fino al saldo.

In definitiva, la Regione Campania va condannata a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento del danno subito per il sinistro per cui è causa, la somma di euro 8.000, oltre interessi e rivalutazione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vallo della Lucania in composizione monocratica, in persona del Giudice istruttore dott. Antonino Santoro, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:

- accertata la responsabilità della Regione Campania per i danni subiti da Tomeo Nicola per il sinistro oggetto di causa, condanna la Regione Campania a pagare a Tomeo Nicola, a titolo di risarcimento dei danni predetti, la somma di euro 8.000, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna la Regione Campania a rifondere le spese processuali sostenute dall'attore, che liquida in complessivi euro 1.600, di cui euro 170 per spese, euro 530 per diritti ed euro 900 per onorari, oltre rimborso, iva e c.p.a. come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.

Vallo della Lucania, 30.6.2012

Il Giudice
Dott. Antonino Santoro